

MODULARIO
P. C. M. 196



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per il coordinamento amministrativo
*Ufficio per la concertazione amministrativa
e il monitoraggio*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**DICA 0000997 P-
del 19/01/2016**



13135155

Al Presidente della Regione Lombardia

Via PEC

OGGETTO: Trasmissione della Delibera del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 2016 riguardante la modifica del calendario venatorio della Regione Lombardia.

Si trasmette la Delibera del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 2016 riguardante la modifica del calendario venatorio di codesta Regione.

Il Direttore dell'Ufficio
(Cons. Carlo Notarmuzi)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA SEDUTA DEL

15 GENNAIO 2016

VISTO l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo ed, in particolare, il comma 4 ove è previsto che nei casi di assoluta urgenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza-Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame;

VISTA la legge 2 agosto 2004, n.17, ed il decreto 11 settembre 2015 n.7278 della Regione Lombardia, in virtù del quale è stato approvato il calendario venatorio per la stagione di prelievo 2015-2016 che fissa al 31 gennaio 2016 la chiusura della caccia per la specie cesena (*Turdus pilaris*);

VISTO l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che prescrive che gli Stati membri "provvedano, in particolare, a che le specie cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza, e, in particolare, quando si tratta di specie migratrici, durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione";

VISTO il documento "*Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/ECC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable species in the EU*" elaborato dal Comitato ORNIS, che individua per le singole specie cacciabili e per ogni singolo Stato membro le date di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale, e che, per la specie cesena, prevede che la migrazione di ritorno alle zone di nidificazione in Italia inizia nella seconda decade di gennaio;

VISTO l'articolo 18, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che stabilisce che l'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

VISTA la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificata dall'articolo 42 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009", elaborata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che la Commissione europea, avendo ravvisato un contrasto evidente fra i calendari venatori adottati da numerose regioni italiane e l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE, ha aperto, nell'ambito del sistema di comunicazione EU-Pilot, il caso 6955/14/ENVI, in quanto risulterebbe che alcune specie, fra le quali, appunto la cesena, vengono cacciate durante la migrazione di ritorno alle zone di nidificazione, che, in base al richiamato documento sui *Key Concepts*, inizia in Italia nella seconda decade di gennaio;

CONSIDERATO che la stessa Commissione, al punto 1, lettera f), del citato caso EU-Pilot 6955/14/ENVI, chiede di chiarire in che modo le Autorità italiane intendano garantire che le specie migratrici non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione;

CONSIDERATO che la regione Lombardia, avendo fissato, con la legge 2 agosto 2004, n. 17, ed il decreto 11 settembre 2015 n. 7278 della Regione Lombardia, la chiusura della caccia per le specie cesena e tordo bottaccio al 31 gennaio 2016, ha violato, secondo il richiamato documento sui *Key Concepts* l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE, nonché l'articolo 18, comma 1-bis, della legge n. 157 del 1992, ed il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), reso con nota prot. n. 35038/T-A11 del 4 agosto 2015;

RILEVATO che al fine di scongiurare la chiusura negativa del caso EU-Pilot 6955/14/ENVI, secondo le attuali richieste della Commissione europea, è necessario anticipare almeno al 20 gennaio la data massima di chiusura della caccia per le seguenti tre specie di uccelli: cesena, beccaccia e tordo bottaccio, all'uopo utilizzando, rispetto alla scadenza del 10 gennaio indicata nei *key concepts*, la flessibilità per decenni prevista dal punto 2.7 della Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici della Commissione europea;

CONSIDERATO che l'inottemperanza anche di una sola delle Regioni alla chiusura della stagione venatoria entro il 20 gennaio, anche solo per una delle tre specie faunistiche indicate, determinerebbe con certezza la chiusura negativa del citato caso UE-Pilot, con conseguente automatica apertura di una procedura di infrazione a carico della Repubblica Italiana;

CONSIDERATO, altresì, che la suddetta procedura di infrazione potrebbe condurre al deferimento dell'Italia davanti alla Corte di Giustizia UE e alla successiva condanna, in ragione dell'avvenuta consumazione, in termini irrimediabili, della violazione degli obblighi attualmente imposti dall'ordinamento europeo;

RITENUTO necessario, allo stato, utilizzare il documento *Key Concepts* quale riferimento ufficiale per i termini di cui all'articolo 7, comma 4, della direttiva 2009/147/CE e all'articolo 18, comma 1-bis, della legge n. 157 del 1992, ferma restando la possibilità di procedere alla richiesta di aggiornamenti, sulla base di comprovate evidenze scientifiche, da sottoporre alla Commissione europea;

VISTA la nota del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. 0032383 p-4.8.3.7 del 23 dicembre 2015 con la quale è stato trasmesso alla Regione Lombardia, nella persona del suo Presidente pro-tempore, l'atto dispositivo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2015 che indica di modificare, entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto medesimo, limitatamente alla specie tordo bottaccio, il termine previsto del 31 gennaio 2016 per la chiusura della caccia dal calendario venatorio approvato con la legge 2 agosto 2004, n. 17, ed il decreto 11 settembre 2015 n. 7278 della Regione Lombardia, anticipandolo almeno al 20 gennaio 2016, in quanto in contrasto con l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE, nonché con l'articolo 18, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

CONSIDERATO che è decorso il termine di quindici giorni indicato nel citato atto dispositivo del Presidente del Consiglio dei ministri, decorrenti dal 23 dicembre 2015 e che ad oggi non è pervenuto dalla Regione Lombardia il provvedimento di modifica del calendario venatorio per la stagione 2015 – 2016;

TENUTO CONTO altresì che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine del 20 gennaio, data di chiusura della stagione venatoria, rende necessaria ed urgente la tempestiva approvazione da parte del Consiglio dei ministri e l'immediata successiva comunicazione alla Conferenza-Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane;

RITENUTE sussistenti, nel caso di specie, le condizioni per esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 8, e in particolare del comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

DELIBERA

La caccia alla specie venatoria cesena è autorizzata fino al 20 gennaio 2016 ed è conseguentemente modificato il calendario venatorio per la stagione 2015 – 2016, approvato con la legge 2 agosto 2004, n. 17, ed il decreto 11 settembre 2015 n. 7278 della Regione Lombardia.

La presente delibera non trova applicazione nel caso in cui, entro il 19 gennaio 2016, la Regione Lombardia adotti il richiesto provvedimento di modifica del citato calendario venatorio.

Roma, 15 gennaio 2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI